

EMTO IN MATERIA DI APE SOCIALE E C.D. PRECOCI

AC 4768

Emendamento

All'articolo 1, il comma 97 è sostituito dai seguenti:

“97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»;

c) al comma 179, lettera d), le parole “sei anni in via continuativa” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette”;

d) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

“179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.”;

e) al comma 199, lettera d), le parole “sei anni in via continuativa” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette”;

f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dell'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: “609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “627,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 664,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 528,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 322,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023”;

g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dell'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: “550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “561,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 591,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 590,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 586,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

97-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate nel relativo decreto ministeriale attuativo.



22.103 %

97-ter. Per le finalità di cui agli articoli 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 84, lettera a), della presente legge, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

97-quater. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88, residuano le necessarie risorse finanziarie.

97-quinquies. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 giugno 2017, n. 96.

97-sexies. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo Ape Sociale" con dotazione di 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto fondo confluiscono le eventuali risorse che emergono, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio di cui all'articolo 1 comma 179 della predetta legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della medesima legge, come anche integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo del presente comma è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel fondo di cui al presente comma confluisce anche la somma di 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi del comma 97, lettere f) e g) anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto."



22.103 %

14 GOVERNO
[Handwritten signature]

Relazione tecnica

La disposizione è diretta a modificare il comma 97 del disegno di legge in esame prevedendo una estensione soggettiva ulteriore della prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 179 della legge n. 232 del 2016 e una estensione soggettiva del beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199 della medesima legge n. 232 del 2016.

In sintesi:

- a) per quanto concerne ape sociale: viene ampliata da 6 mesi a 1 anno, sempre nel limite massimo di due anni, la riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne; vengono ampliate le categorie dei lavoratori gravosi di cui alla lettera d) prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B alla presente legge; viene ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in quanto oltre allo schema 6 anni su 7 viene prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); viene semplificato l'accesso, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille);
- b) per quanto riguarda il beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci": vengono ampliate le categorie dei lavoratori gravosi di cui alla lettera d) prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B alla presente legge; viene ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in quanto oltre allo schema 6 anni su 7 viene prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); viene semplificato l'accesso, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille).

L'ampliamento delle condizioni soggettive sopra descritto non comporta tuttavia un maggiore onere per la finanza pubblica rispetto ai limiti di spesa già scontati a legislazione vigente, in quanto sulla base dell'attività di monitoraggio allo stato disponibile per l'anno 2017 (e aggiornamento delle previsioni per gli anni successivi) è stato possibile aggiornare i limiti di spesa a normativa vigente. Per gli istituti c.d. ape sociale e beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per lavoratori c.d. precoci si stima un accesso relativo al 2017 rispettivamente di circa 22.000 e 16.400.

In sintesi, in sede di Conferenza dei servizi, per l'anno 2017 sono stati accertati alla data del 4 dicembre 2017 i seguenti elementi:

Anno 2017

c.d. "ape sociale":

Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 15.559 (durata beneficio medio circa 38 mesi, per un onere medio complessivo per prestazione pari a circa 44.315 euro);

Numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 1.926;



22.103 %

Numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017): 8.430 (8.685-255 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).

Complessivamente si stima possano essere accolte relativamente al 2017 22.000 domande, a fronte delle circa 25.900 potenziali ($15.559 + 1.926 + 8430 = 25.915$).

Per l'anno 2018 si stima un accoglimento di domande in 16.000.

Beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci":

Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 9.099 (durata beneficio medio circa 19 mesi, per un onere medio complessivo per prestazione pari a circa 33.245 euro);

Numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 2.144;

Numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017): 8.077 (8.496-419 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).

Complessivamente si stima possano essere accolte relativamente al 2017 in 16.400 domande, a fronte delle circa 19.320 potenziali ($9.099 + 2.144 + 8.077 = 19.320$).

Per l'anno 2018 si stima l'accoglimento di 15.000 domande.

Nella Tabella seguente è indicato il processo valutativo dei nuovi limiti di spesa per gli istituti in esame e i relativi effetti sulla finanza pubblica.

Per quanto attiene alle estensioni soggettive previste le relative quantificazioni sono coerenti con le basi tecniche già adottate nelle valutazioni contenute nel provvedimento in esame e con quanto emerso in sede di monitoraggio per l'anno 2017 dei benefici in esame. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'estensione del beneficio della riduzione del requisito contributivo per le donne per la prestazione c.d. "ape sociale" con l'ampliamento dell'accesso nell'anno 2018 stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c). Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a circa 20 mesi (e quindi con incremento delle coorti interessate), di cui il 50 per cento già scontato nel testo originario del disegno di legge di bilancio in esame;



22.103 %

- b) per quanto concerne l'estensione dell'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (7 anni in un periodo di 10 anni oltre al mantenimento della possibilità di 6 anni su 7 secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 comma 2 del DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017) le stime tengono anche conto delle informazioni comunicate dal Ministero del lavoro circa l'incremento percentuale delle platee interessate (circa 14/15% rispettivamente per i lavoratori c.d. "precoci" e per i lavoratori interessati dalla prestazione c.d. "ape sociale"),
- c) per quanto attiene la semplificazione nell'accesso, sempre per le attività gravose, con la previsione che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille), le valutazioni sono state effettuate tenendo anche conto, applicando anche margini di prudenzialità, dell'esperienza amministrativa degli ultimi mesi connessa alle motivazioni di reiezione di domande per mancata verifica di tale requisito;
- d) infine per quanto attiene all'ampliamento delle professioni gravose con le nuove professioni incluse nell'allegato C al disegno di legge di bilancio 2018 (operai dell'agricoltura, della zootecnia¹ e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne) si è tenuto conto dell'effetto incrementale delle nuove professioni rapportato all'universo specifico di riferimento (per le domande accolte di ape sociale 2017 l'incidenza dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 179 della legge n. 232/2016 è pari a circa l'8% per quanto attiene ai lavoratori c.d. precoci, con esclusione dei soggetti addetti ad attività usuranti, l'incidenza risulta pari a circa il 40%).

La disposizione in esame prevede altresì che venga istituita un'apposita autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. ape sociale) a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo. La dotazione dell'autorizzazione di spesa in esame è inizialmente determinata in 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nella predetta autorizzazione di spesa confluiscono anche le eventuali risorse che potranno emergere, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio c.d. ape sociale, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019, effettuato entro il mese di novembre dell'anno 2018 con il procedimento della Conferenza dei servizi.

¹ La specificazione della maturazione del periodo di lavoro esplicitata dalla presente disposizione per il lavoro agricolo non comporta maggiori oneri rispetto a quanto previsto, in quanto gli effetti di tale specificità di computo sono inglobati nelle relative quantificazioni attese la valutazione dei periodi lavorativi già prevista dall'ordinamento vigente.



Dal momento che il termine ultimo per la presentazione delle domande 2018 è il 30 novembre 2018 nell'effettuazione del monitoraggio in esame mentre da un lato saranno disponibili elementi di consuntivo per le domande 2017 e consolidati per le domande presentate entro

marzo 2018 (primo scrutinio) e in parte per le domande presentate entro il 15 luglio 2018 (secondo scrutinio), per quanto attiene sia il secondo scrutinio e sia in particolare il terzo scrutinio 2018, attesa la scadenza del 30 novembre 2018, la valutazione di eventuali economie prospettiche da effettuarsi entro il 15 novembre 2018 dovrà necessariamente essere caratterizzata da elementi di prudenzialità al fine di evitare la compromissione del riconoscimento dei benefici.

Sempre ai fini prudenziali nell'autorizzazione in esame confluisce anche, per l'anno 2018, la somma di 49,2 milioni di euro per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato per tale anno per gli istituti in esame, anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

Come rappresentato dalla Tabella seguente dall'emendamento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22.103 %



PROCEDIMENTO PER DETERMINARE NUOVI LIMITI SPESA C.D. APE SOCIALE E PRECOCI (valori in mln di euro)

"APE SOCIALE"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A) Limite di spesa originario legge n. 232/2016, comma 186	609	647,0	462,0	280,0	83,0	8,0
B) Nuovo limite di spesa da monitoraggio	464,0	475,0	367,0	213,0	65,0	4,0
C) Maggiore onere già scontato in LEGGE BILANCIO 2018 AC 4768 per Ape sociale 6 mesi donne e TD	79,7	93,4	80,5	56,6	20,9	1,4
PER MEMORIA LIMITE SPESA GIA' SCANTATO IN LEGGE BILANCIO 2018 AC 4768	688,7	740,4	542,5	336,6	103,9	9,4
D) Risorse disponibili per finanziare interventi nuovi interventi in materia di c.d. "ape sociale" (A-B)	145,0	172,0	95,0	67,0	18,0	4,0
Ape sociale: sei anni su sette ovvero sette anni su dieci per lavori gravosi	15,8	17,9	13,6	7,6	1,4	0,1
Stima Ape requisito donne da sei mesi a 1 anno (a condizione che rimanga il vincolo 24 mesi massimo di beneficio), differenziale rispetto a quanto già scontato in AC 4768	46,4	55,4	50,5	34,9	10,5	0,8
Estensione lavori gravosi per ape sociale	20,4	20,9	16,1	9,4	2,9	0,2
APE Eliminazione obbligo verifica Tariffa 17 per mille	1,5	1,5	1,2	0,7	0,2	0
NUOVO LIMITE SPESA da inserire in articolato margine (+ positivo per finanza pubblica; - negativo per finanza pubblica)	627,8	664,1	528,9	322,2	100,9	6,5
	60,9	76,3	13,6	14,4	3,0	2,9
"PRECOCI"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A) Limite di spesa originario legge n. 232/2016, comma 203	550	570	590	590	590	590
B) Nuovo limite di spesa da monitoraggio	467,0	510,0	475,0	475,0	475,0	475,0
Risorse disponibili per finanziare interventi per lavoratori c.d. PRECOCI (A-B)	83,0	60,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Precoci sei anni su sette ovvero sette anni su dieci per lavori gravosi	40,5	42,3	41,3	40,4	39,5	39,0
Precoci estensione lavori gravosi	50,7	72,3	71,3	71,1	68,5	67,6
Precoci Eliminazione 17 per mille	3,5	4,3	3,9	3,5	3,4	3,4
NUOVO LIMITE SPESA da inserire in articolato margine (+ positivo per finanza pubblica; - negativo per finanza pubblica)	561,7	628,9	591,5	590,0	586,4	585,0
	-11,7	-58,9	-1,5	0,0	3,6	5,0
Totale margine	49,2	17,4	12,1	14,4	6,6	7,9
Alimentazione fondo ape sociale (dal 2019 e quota di riserva per il 2018)	49,2	17,4	12,1	14,4	6,6	7,9
Effetto complessivo (+ positivo per finanza pubblica; - negativo per finanza pubblica)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

13 DIC. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



22.103/.